

**Avv. Debora Castellani**  
C.F. CSTDBR87A55L117B  
Terni (TR), 05100, Via del Rivo n. 204  
Tel. e Fax 0744.088848  
P.E.C. [debora.castellani@ordineavvocatiterni.it](mailto:debora.castellani@ordineavvocatiterni.it)  
Email: ufficiolegaleued@libero.it

## **TRIBUNALE DI TERNI**

### **RICORSO EX ART. 67 CCII**

#### **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

**Nell'interesse di:**

**Salvatore Medugno**, nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]  
rappresentato e difeso dall' **Avv. Debora Castellani** codice fiscale CST DBR 87A55 L117B in forza di procura alle liti in calce al presente ricorso e domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso e nello Studio del suddetto difensore sito in Terni, Via del Rivo n. 204: il difensore chiede che le comunicazioni inerenti al presente procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata [debora.castellani@ordineavvocatiterni.it](mailto:debora.castellani@ordineavvocatiterni.it) oppure al numero di fax 0744088848.

#### **Premesso**

- che, i ricorrenti hanno depositato presso l'Ordine degli Avvocati di Terni l'istanza per la nomina di un gestore della crisi (All.to n. 1);
- l'Organismo di composizione della crisi comunicava l'avvenuta nomina dell'Avv. Matteo Mandò quale gestore della Crisi da Sovraindebitamento (All.to n. 2);

#### **Considerato che il ricorrente**

- si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ossia *"lo stato di crisi o di insolvenza, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con*



*modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedura liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*

- non si trova in nessuna delle condizioni soggettive ostative di cui all’art 69 CCII;
- l’istante presenta un’esposizione debitoria per un totale di euro 158.011,57 , escluse le spese della presente procedura;

Tutto ciò premesso il Sig. Salvatore Medugno, come sopra rappresentato difeso e domiciliato espone quanto segue.

Per sovraindebitamento deve intendersi lo stato di crisi o di insolvenza, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedura liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il Sig. Medugno sta affrontando una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

Il nucleo familiare di cui fa parte l’istante è attualmente residente in Narni, [REDACTED] n. 5 ed è così composto (All.to n. 3):

1. Medugno Salvatore, [REDACTED]
2. [REDACTED] coniuge convivente;
3. [REDACTED] figlia convivente;

Le spese occorrenti per il mantenimento del detto nucleo familiare ammontano a circa 1.112,98 euro al mese come rappresentato dal seguente prospetto (All.to n. 4):



|                                                                             | <b>uscite</b> | <b>n. mesi</b> | <b>uscite annuali</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Locazione                                                                   | 330           | 12             | 3.960                 |
| Spese per mezzi trasporto<br>(carburante bollo, assicurazione manutenzione) |               |                | 600,00                |
| Utenze telefoniche                                                          | 34,80         | 12             | 417,60                |
| Spese quotidiane e alimentari                                               | 500           | 12             | 6000,00               |
| Spese abbigliamento                                                         | 60            | 12             | 720,00                |
| Spese mediche                                                               | 41.66         | 12             | 500,00                |
| Spese bambina                                                               | 150           | 12             | 1.800                 |

Tot uscite annuali **13.997,00**

Tot uscite mensili **1.166,41**

Il prospetto sopra riportato rappresenta una media approssimativa poiché alcuni costi sono soggetti a piccole variazioni (bollette, spese abbigliamento, spese alimentari);

Si fa presente che la Sig.ra [REDACTED] coniuge convivente del ricorrente, lavora presso uno studio notarile percependo uno stipendio mensile di euro 869,00, (All.to n.5) pertanto, le spese del nucleo familiare sono ripartire dai due coniugi. Infatti la Bollette (luce, acqua e gas) sono intestate alla Sig.ra [REDACTED]

Il Sig. Salvatore Medugno lavora dal 16.05.2005 presso la Società Cooperativa ausiliari traffico S.C.A.T. con contratto di assunzione a tempo indeterminato con retribuzione, attualmente, al netto delle trattenute, (tra le quali quella da pignoramento di circa 300,00 euro) pari ad euro 950,00 (All.to n. 6). Dalla visura camerale della S.C.A.T. Terni società cooperativa ausiliari traffico (All.to n. 7) emerge che il Sig. Salvatore Medugno il 02.07.2021 è stato nominato consigliere, carica per la quale alla fine del primo anno ha percepito un ulteriore remunerazione oltre a quella che gli spetta da dipendente. Tale ulteriore remunerazione non è fissa ma viene stabilita volta per volta in base alle esigenze e gli utili della società e talvolta non è neanche garantita.



Il Sig. Medugno è intestatario del conto corrente n. [REDACTED] acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo (All.to n. 8).

Di seguito viene riportata una tabella illustrativa delle posizioni debitorie del Sig. Medugno Salvatore

| CREDITORI                                         | IMPORTO<br>DEBITO | TRATTENUTE | ATTI GIUDIZIARI E NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BNL                                               | Euro 111.960,19   | Si         | <u>Procedura esecutiva immobiliare istaurata dinanzi al Tribunale di Terni e rubricata 153/2016 RGE conclusa con l'aggiudicazione dell'immobile in data 12.12.2018 al prezzo di euro 30.500,00.</u><br><u>Procedura esecutiva mobiliare (pignoramento presso terzi) dinanzi al Tribunale di Terni rubricata 606/2022 attualmente sospesa.</u><br><u>Credito degradato a chirografo.</u> |
| Comune di Terni                                   | Euro 2.578,73     | No         | <u>Descrizione tributo: contravvenzione codice della strada. Credito chirografario</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regione Umbria                                    | Euro 1.670,56     | No         | <u>Descrizione tributo: taxa automobilistica credito privilegiato ai sensi dell'art. 2752 c.c.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Amministrazione finanziaria Dir. Prov.le di Terni | Euro 1.398,06     | No         | <u>Descrizione tributo: Irpef credito privilegiato ai sensi dell'art. 2752 c.c.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Comune di Narni                                   | Euro 151,77       | No         | <u>Descrizione tributo: contravvenzione codice della strada. Credito chirografario</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comune di Sorano nel Cimino                       | Euro 1.806,17     | No         | <u>Descrizione tributo: contravvenzione codice della strada. Credito chirografario.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comune di Napoli                                  | Euro 155,58       | No         | <u>Descrizione tributo: contravvenzione codice della strada. Credito chirografario.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vivi Banca                                        | Euro 7.626,00     | Si         | <u>Cessione del quinto volontaria del 21.12.2015</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BNL                                               | Euro 10.461,13    | No         | <u>L'esposizione debitoria deriva da contratto di conto corrente aperto contestualmente alla erogazione del mutuo ipotecario</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BNL                                               | Euro 14.954,40    | No         | <u>Il debito deriva da finanziamento erogato per la concessione di un'assicurazione a garanzia del mutuo ipotecario</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BNL                                               | Euro 5.248,98     | No         | <u>Il debito proviene da una carta di credito concessa contestualmente alla richiesta di prestito</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Il debito con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. veniva assunto in data 26.04.2010 tramite la stipula di un contratto di mutuo che prevedeva l'erogazione in favore del mutuatario di euro 80.000,00 da restituire in 30 anni mediante pagamento di n. 360 rate mensili costanti posticipate ciascuna di



euro 456,74 e garantito da ipoteca sul seguente immobile: appartamento ad uso civile abitazione sito in Narni, Via della Madonnella n. 3/T, posto ai piani primo e scantinato, censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 120, particella 267, subalterno 10 Z.C.1, categoria A/2, classe 6, consistenza 4 vanie rendita euro 309,87 (All.to n. 9).

Il mutuo veniva richiesto per l'acquisto dell'immobile come emerge dal contratto di compravendita (all.to n. 10).

Con raccomandata A.R. dell'11.2.2016 la BNL formalizzava la decadenza del beneficio del termine e successivamente, previa notifica dell'atto di precetto provvedeva a sottoporre a pignoramento immobiliare gli immobili oggetto di garanzia instaurando così dinanzi al Tribunale di Terni la procedura esecutiva immobiliare n. 153/2016 RGE all'esito della quale l'immobile ipotecato veniva aggiudicato, in data 12.12.2018, al prezzo di euro 30.000,00.

In sede di riparto della somma ricavata dalla vendita, il 20.2.2019, è stata assegnata alla BNL la somma di euro 20.061,88 a parziale soddisfo del credito ipotecario azionato, pertanto, per il recupero del credito complessivamente vantato, l'istituto di credito provvedeva a notificare, in data 6.7.22, un atto di precetto intimando al Sig. Medugno Salvatore il pagamento della complessiva somma di euro 111.960,19 (All.to n. 11). Successivamente l'istante, impossibilitato a sostenere il pagamento della somma precettata, riceveva la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi ex art 543 c.p.c. con citazione a comparire in data 27 ottobre 2022 (poi posticipata al giorno 04.11.2022) dinanzi al Tribunale di Terni (All.to 12).

A seguito di opposizione ex art 615 c.p.c. il G.E., ritenuto che le argomentazioni espone dall'esecutato evidenziano possibili criticità nell'individuazione del quantum creditorio accoglieva istanza di sospensione della procedura esecutiva inaudita altera parte (all.to n. 13)

Successivamente, all'esito dell'udienza del 28.04.23 finalizzata alla discussione sull'istanza di sospensione, il G.E. si riservava (All.to n. 14).



In particolare con l'opposizione (All.to n. 15) veniva contestata l'eccessiva somma pretesa dalla BNL in quanto le irregolarità/anomalie bancarie riscontrate nella consulenza tecnica di parte del Dott. Tommaso Onori (All.ti n. 16, 17,18,19,20) determinano un debito/credito è nettamente inferiore. Infatti non è dovuta la complessiva somma precettata pari ad euro 111.960,19 essendo il debito effettivo è di euro 52.381,35. Secondo le conclusioni del perito il contratto di mutuo stipulato in data 26.04.2010 è viziato da anatocismo ex art. 1283 c.c. in virtù della costruzione del piano di ammortamento con metodo cd. alla francese in regime di capitalizzazione composta, il quale oltre a non essere stato pattuito in contratto, comporta in aggiunta difformità tra il tasso pattuito ed il tasso effettivamente conseguentemente, con conseguente indeterminatezza del tasso stesso ex art. 1349 c.c. e, pertanto, detto piano di ammortamento deve essere riconteggiato al tasso legale in regime di capitalizzazione semplice in virtù della nullità della clausola di pattuizione degli interessi.

Il tecnico incaricato ha confrontato il piano di ammortamento con capitalizzazione composta con quello a capitalizzazione semplice riscontrando un **aggravio di interessi di euro 47.937,05!!**

**L'aggravio è stato determinato dal calcolo del piano di ammortamento con la capitalizzazione composta che non è stata mai pattuita in contratto. Inoltre, il regime di capitalizzazione composta comporta il sostenimento di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e, in ogni caso, l'aggravio di interessi, anche laddove non fossero considerati anatocistici da un punto di vista giuridico, comporta difformità tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di interesse pattuito in contratto in virtù del funzionamento del meccanismo di capitalizzazione composta degli interessi. Dunque, il contratto viola il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., ed in ogni caso, sussiste l'indeterminatezza dei tassi ex art. 1349 c.c. e, quindi, è nulla la clausola di pattuizione degli interessi e, pertanto, l'intero contratto di mutuo dovrà essere riconteggiato al tasso legale ex art. 1284 c.c.**



Oltre al suddetto mutuo, in pari data, la BNL ha erogato anche un prestito per finanziare l'assicurazione a garanzia del mutuo ipotecario nonché concesso anche l'apertura di una carta di credito e di un conto corrente (All.ti n. 21 e 22).

**Tali ulteriori rapporti contrattuali con la BNL, a parere della presente difesa, potevano essere evitati se l'istituto di credito avesse applicato i principi di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari che presuppongono relazioni improntate a criteri di buona fede e correttezza.**

Non ci sono dubbi riguardo la consapevolezza dell'impegno assunto dal Sig. Medugno nel momento in cui ha chiesto l'erogazione del mutuo di euro 80.000,00 in quanto volontariamente si è obbligato al rimborso dello stesso, tuttavia, non può dirsi la stessa cosa riguardo le ulteriori esposizioni debitorie assunte nei confronti della BNL e correlate al mutuo.

Non a caso anche il finanziamento concesso per pagare l'assicurazione (proposto dalla stessa banca) (All.to n. 23), pari ad euro 8.967,97 euro, risale al 26.4.2010, così come l'apertura del conto corrente e l'apertura della carta di credito.

Il giorno 26.04.2010 corrisponde con l'erogazione del mutuo, conseguentemente, è difficile pensare che il Sig. Medugno sia andato in banca con l'intenzione di chiedere contestualmente al prestito ipotecario anche un ulteriore finanziamento per pagare l'assicurazione a garanzia del rimborso del mutuo nonché l'apertura di un conto corrente e di una carta di credito.

Il fatto che l'assicurazione è stata proposta dallo stesso istituto di credito è indice dell'obbligatorietà della stessa e di una scorretta valutazione del merito creditizio in quanto, in assenza di dubbi sulle capacità di rimborso, non sarebbe necessario l'intervento di un'assicurazione obbligatoria.

**In questo caso è evidente la violazione della normativa a tutela del consumatore, parte contrattuale debole, che non ha avuto la possibilità di trattare con l'istituto di credito, il quale**



**anziché illustrare le soluzioni più vantaggiose per il cliente ha contribuito ad appesantire il debito.**

Infatti, risulta improbabile pensare che il Sig. Medugno sia andato in banca con l'intento di chiedere un finanziamento per pagare un'assicurazione di quasi 9.000,00 euro a garanzia del rimborso del mutuo anziché inserire l'importo della garanzia all'interno del costo del mutuo, poiché i tassi di interesse del finanziamento sono notoriamente più alti.

Non risulta alcuna trattativa con il Sig. Medugno in cui l'istituto di credito abbia mostrato la differenza dei costi legati all'operazione di mutuo con o senza assicurazione e/o la divergenza dei tassi del mutuo e del finanziamento.

Di fatto l'istituto di credito proponendo un finanziamento per pagare un'assicurazione a garanzia del mutuo nonché l'apertura di un conto e di una linea di credito con carta, nello stesso giorno in cui è stato firmato il contratto di mutuo, ha contribuito a determinare o comunque ad aggravare la situazione di sovraindebitamento poiché poteva limitarsi a concedere il mutuo anziché promuovere altri prodotti finanziari.

A tutelare il soggetto sovraindebitato in queste situazioni interviene l'art. 69 CCII il quale prevede espressamente che ***“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.***

In questo caso è evidente che le ulteriori esposizioni debitorie nei confronti della BNL (eccetto il mutuo) sono state colpevolmente determinate dall'istituto di credito.

Per quanto riguarda i debiti affidati all'Agente della Riscossione risalgono a periodi diversi (All.to 24).



Mentre il debito residuo con la Vivi Banca (All.to. n. 25) deriva da contratto di cessione del quinto dello stipendio volontaria del 02.12.2015 stipulata con Terfinance S.p.A. poi fusa con Vivi Banca (All.to n. 26).

Il credito veniva richiesto per l'acquisto dell'automobile (intestata alla moglie dell'istante ma utilizzata dallo stesso) bene necessario per gli spostamenti e soprattutto per procurarsi il reddito, in quanto nelle vicinanze dell'abitazione del sig. Medugno non ci sono mezzi di trasporto alternativi da utilizzare per recarsi al posto di lavoro alle 5 del mattino.

Come sopra indicato, attualmente, la fonte di reddito della famiglia è costituita dagli stipendi del Sig. Medugno Salvatore e della Sig.ra [REDACTED] pari, al netto delle trattenute, a circa euro 1.819,00.

Si precisa che attualmente lo stipendio della Sig.ra [REDACTED] è destinato al pagamento delle bollette, al rimborso di un finanziamento con rate di euro 160 e altre spese di mantenimento.

Totale complessivo esposizione debitoria Euro 158.011,57

All'esposizione debitoria occorre aggiungere il compenso del legale pari ad euro 2.080,00 e dell'OCC pari a 3.055,93

Nelle tabelle vengono illustrate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (All.ti n. 27,28,29):

| SALVATORE MEDUGNO | DICHIARAZIONE | REDDITO COMPLESSIVO |
|-------------------|---------------|---------------------|
| Anno 2020         | Presentata    | Euro 21.307,74      |
| Anno 2021         | Presentata    | Euro 21.062,52      |
| Anno 2022         | Presentata    | Euro 21.061,87      |

Non risultano contenziosi pendenti con Agenzia delle Entrate.



In relazione alle cause dell'indebitamento l'istante afferma che nel 2013 non è più riuscito a sostenere il pagamento delle rate del mutuo sia perché lo stipendio è stato ridotto (All.to n.30) sia perché un periodo ha percepito il suo reddito tramite la Cassa Integrazione, come si può evincere dall'estratto contributivo (All.to 31). Durante quel periodo ha subito una diminuzione di stipendio anche la moglie con riduzione del 50% dell'orario lavorativo (All.to n. 32); in particolare, prima della modifica del contratto di lavoro la Sig.ra [REDACTED] percepiva una retribuzione pari a 1.373,31 mentre attualmente la sua busta paga ammonta a circa 880 euro mensili (All.to n. 33).

Inoltre, nel 2012, a causa delle suddette difficoltà economiche dimostrate dai documenti allegati, il Sig. Medugno chiedeva la sospensione del mutuo concessa per soli 9 mesi pur avendo diritto a 18 giacché dal 27 aprile 2013 il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa consentiva la sospensione fino a 18 mesi del pagamento dell'intera rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale come si ricava dal comunicato stampa del MEF del 18.4.2013 (All.to n. 34) e alla Gazzetta Ufficiale del 12.4.2013 (All.to n. 35).

Il Sig. Medugno, cosciente dello stato di difficoltà in cui versava, ha provato anche a chiedere la surroga del mutuo ma nessun istituto di credito si è reso disponibile e, infine a vendere l'immobile privatamente (All.to n. 36) per tentare di recuperare la liquidità necessaria per saldare il debito ma il valore del mercato immobiliare era crollato e l'eventuale vendita non sarebbe stata sufficiente a coprire il debito. Non a caso all'asta l'immobile è stato venduto ad un valore davvero esiguo (vedi atto di precetto allegato n. 11).

Il ricorrente si è ritrovato, per cause non dipendenti dalla sua volontà, a dover mantenere il nucleo familiare con importi di reddito ridotti rispetto a quelli percepiti precedentemente, tali da non consentire di sostenere il pagamento delle rate del mutuo. La carenza di colpa del Sig. Medugno circa la determinazione dello stato di insolvenza va ricondotta anche alla mancata concessione della sospensione del mutuo per 18 mesi pur avendone diritto.



Infatti, dall'analisi delle variazioni di reddito è possibile affermare che nell'ipotesi in cui la sospensione del pagamento del mutuo fosse stata accordata, il Sig. Medugno sarebbe riuscito ad onorare gli impegni assunti o comunque, in ogni caso, la decadenza del beneficio del termine sarebbe stata posticipata in un momento diverso in cui le condizioni economiche del ricorrente erano migliori.

Se la sospensione fosse stata accordata per gli ulteriori 9 mesi ai quali aveva diritto l'istante, con molta probabilità il pagamento delle rate del mutuo sarebbe stato effettuato. Infatti, dal piano di rimborso della BNL (All.to n. 37) emerge chiaramente il termine del periodo di sospensione (dicembre 2013) che con ulteriore concessione di 9 mesi sarebbe scaduto a settembre 2014.

Dall'analisi delle buste paga si ricava che a partire da settembre 2014 (eccetto il mese di dicembre 2014) lo stipendio è stato aumentato pertanto dalla maggiore disponibilità economica si ricava una maggiore effettiva probabilità di rimborso delle rate di mutuo che è stata ingiustamente negata (All.ti n. 38,39,40).

Inoltre, in quel periodo, oltre alla diminuzione del reddito, il Sig. Medugno stava attraversando un periodo di crisi con sua moglie che momentaneamente si era allontanata dalla casa coniugale e, conseguentemente, non contribuiva alle spese che dovevano essere integralmente sostenute dal ricorrente.

Con riferimento alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, è dimostrato che nel momento in cui è stato contratto il debito il Sig. Medugno era perfettamente in grado di poterlo adempiere ma a causa della riduzione del reddito e la negata proroga del periodo di sospensione non è stato possibile adempiere agli impegni assunti. Inoltre il crollo del mercato immobiliare non ha permesso al ricorrente di tentare di recuperare la somma necessaria per coprire il debito tramite la vendita dell'immobile che poi è stato pignorato e venduto all'asta.

In ogni caso la condotta del debitore non risulta connotata da colpa grave, mala fede o frode. Di fatti la colpa grave denota un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevato che si ravvisa nel



momento in cui il debitore abbia assunto un comportamento avventato tale da poter affermare che la sua imprudenza rasenti l'irragionevolezza. Diversamente non rientrano nella qualifica di "colpa grave" il fatto di aver mal calcolato le capacità di rimborso, non aver tenuto conto di possibili difficoltà ovvero di eventuali, future, riduzioni della capacità di reddito.

**In linea generale può dirsi che i debiti sono stati contratti con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere poiché il Sig. Medugno non poteva prevedere la riduzione del suo reddito e quello di sua moglie, la mancata concessione della sospensione del mutuo per un periodo di 18 mesi e il crollo del mercato immobiliare.**

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, deriva, in sostanza, dalla mancata concessione della sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo più lungo alla quale aveva diritto, dalla riduzione degli stipendi e dalla diminuzione dei prezzi di compravendita degli immobili.

Tali eventi hanno generato una serie di effetti a catena che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento; infatti, con il solo stipendio del Sig. Medugno e con la riduzione dello stipendio della moglie non è stato possibile continuare a pagare le rate del mutuo.

In relazione a quanto affermato dall'istante, appare evidente come a causa di eventi imprevedibili sia sopraggiunta l'impossibilità di sostenere il regolare pagamento delle rate del mutuo.

Riguardo agli atti di disposizione degli ultimi 5 anni occorre segnalare che il Sig. Medugno Salvatore nel 2019 ha venduto una fiat punto cointestata con la moglie alla somma di euro 500,00.

Invece, relativamente ai beni e le attività viene precisato quanto segue.

Il Sig. Salvatore Medugno percepisce un reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato stipulato con la Società Cooperativa Ausiliari Traffico S.C.A.T. pari a circa 950 euro al netto delle trattenute (tra le quali quella di pignoramento di circa euro 300,00).



Ad oggi ha maturato un TFR che può essere anticipato nella misura di euro 10.800,00 netto al 6.10.2023 (All.to n. 41) ed è intestatario di un conto corrente bancario accesso presso la Banca Intesa Sanpaolo Spa.

Il Sig. Medugno non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati (All.to n. 42).

Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è alcuna possibilità per il Sig. Medugno di onorare integralmente i sopra descritti debiti. Infatti, le attuali entrate mensili sono in gran parte assorbite per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare per il quale il ricorrente sostiene spese mensili che lo stipendio riesce a mala pena a coprire.

Tenuto conto di quanto sopra, il Sig. Medugno propone di mettere a disposizione della procedura l'anticipo del TFR nella misura di euro 10.800,00 e il versamento di rate mensili di euro 350,00 per 10 anni per una somma totale di euro 52.365,98.

In questo modo, con i 10.800,00 euro disponibili del TFR vengono pagate le spese in prededuzione e tutti i crediti privilegiati. La rimanente cifra di euro 2.595,45 euro e le rate mensili di euro 350,00 verranno ripartite tra tutti i creditori chirografari secondo le percentuali individuate nella "tabella illustrativa ipotesi ristrutturazione debiti" allegata.

In particolare i crediti BNL verranno ridotti nella misura del 75%, e la cessione del V Vivi Banca nella misura del 50% mentre per i crediti rimanenti non è prevista nessuna riduzione.

Preme evidenziare l'insussistenza di ostacoli alla falciatura dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio in quanto è un'ipotesi prevista dall'art. 67 CCII.

Questa ipotesi di piano decennale viene proposta per consentire ai creditori una maggiore percentuale di soddisfazione e perché la normativa di riferimento non prevede alcun limite temporale tant'è che, in altri casi, sono state approvate procedure di sovraindebitamento di durata rilevante.



Sul tema si rimanda alla pronuncia del Tribunale di Como decr. 24 maggio 2018 – Giudice A. Petronzi con la quale il giudice delegato, preso atto della presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla durata della dilazione proposta con i piani del consumatore, ha ritenuto di non dover optare ad una aprioristica adesione ad uno di tali orientamenti. Secondo il giudice estensore, infatti, in assenza di una previsione normativa del limite temporale di durata delle procedure di sovraindebitamento, il giudice è chiamato ad operare un bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo da una parte, e della effettività della tutela giurisdizionale, dall'altra, bilanciamento che verrebbe vanificato dalla individuazione di un parametro fisso in base al quale vagliare l'ammissibilità di tali procedura.

In ogni caso, qualora il giudicante non ritenesse fattibile una dilazione in 10 anni il Sig. Medugno Salvatore propone, in subordine, una ristrutturazione del debito in 7 anni con evidente minore soddisfazione dei creditori.

In questo caso verrebbe messo a disposizione, come nell'ipotesi precedente, il TFR di 10.800,00 euro e una rata mensile di euro 350,00 per un totale di euro 39.193,14. Con 10.800,00 euro verrebbero ripagate subito le spese in prededuzione e tutti i crediti privilegiati; rimangono euro 2.595,45 e le rate mensili di euro 350 da ripartire tra tutti i creditori. Per consentire la chiusura del piano entro 7 anni tutti i debiti chirografari sono ridotti all'80%

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. Medugno Salvatore come sopra rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato

## **RICORRE**

All'On.le Tribunale affinché:

svolte le formalità di rito, previa sospensione della procedura esecutiva mobiliare RGE 606/2022 con decreto *inudita altera parte*, Voglia ammettere l'istante alla procedura di ristrutturazione dei debiti



del consumatore ex art. 67 e ss CCII secondo una delle ipotesi di piano proposte (piano dalla durata di 10 o 7 anni) e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza di comparizione.

Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo entro il termine che il Giudice riterrà di voler concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo unificato fisso nella misura di euro 98,00.

In via istruttoria si allega la seguente documentazione:

- 1) Domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento;
- 2) Comunicazione avvenuta nomina gestore della crisi;
- 3) Autocertificazione stato di famiglia;
- 4) Spese;
- 5) Busta paga attuale [REDACTED];
- 6) Buste paga Medugno;
- 7) Visura Scat;
- 8) Estratto conto intesta Sanpaolo;
- 9) Contratto di mutuo;
- 10) Compravendita;
- 11) Atto di precetto;
- 12) Atto di pignoramento presso terzi;



- 13) Provvedimento sospensione;
- 14) Riserva;
- 15) Opposizione;
- 16) Perizia;
- 17) Piano ammortamento perito capitalizzazione semplice;
- 18) Piano ammortamento banca capitalizzazione composta;
- 19) Prospetto tasso legale;
- 20) Piano ammortamento perito capitalizzazione semplice tasso legale;
- 21) Richiesta prestito personale e carta di credito;
- 22) Contratto conto corrente;
- 23) Assicurazione;
- 24) Estratto di ruolo;
- 25) Piano ammortamento Vivi Banca;
- 26) Contratto cessione del quinto e visura storica;
- 27) Dichiarazione redditi 2020;
- 28) Dichiarazione reddito 2021;
- 29) Dichiarazione redditi 2022;
- 30) Variazioni stipendio dal 2011 al 2013;
- 31) Estratto conto contributivo;
- 32) Contratto riduzione ore di lavoro [REDACTED];
- 33) Variazione Buste paga [REDACTED];
- 34) Comunicato Stampa n. 56 del 18.4.2013;
- 35) G.U.;
- 36) Mandato agenzia immobiliare;
- 37) Piano ammortamento rate sospese;
- 38) Buste paga 2013 Medugno;



- 39) Buste paga 2014 Medugno;
- 40) Buste paga 2015 Medugno;
- 41) Risposta SCAT;
- 42) Visura catastale storica per soggetto;
- 43) Tabella illustrativa ipotesi ristrutturazione debiti;
- 44) Pronuncia Tr Como;
- 45) Visura CRIF;
- 46) Certificato carichi pendenti;
- 47) Onorario Avv. Debora Castellani;
- 48) Procura alle liti;
- 49) Elenco creditori.

Avv. Debora Castellani



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI**  
iscritto presso il Ministero della Giustizia al n.161 della Sezione A del Registro  
degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento  
Palazzo di Giustizia  
Via Bazzani n.18 - 05100 - Terni  
[ord.terni@cert.legalmail.it](mailto:ord.terni@cert.legalmail.it);

**RELAZIONE**  
ai sensi dell'art.68 del DLvo 14 del 2019 (Codice della Crisi d'Impresa e  
dell'Insolvenza di qui in avanti anche CCII)  
redatta dall'Avv.to Matteo Mandò  
Nominato Gestore dal suddetto OCC

**Relativamente all'istanza di  
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE  
presentata dal Signor Salvatore MEDUGNO**

**Premesso che**

1. Per il tramite dell'avv. Debora Castellani di Terni **il Signor Salvatore Medugno**, nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e residente in Taizzano (frazione di Narni provincia di Terni) alla via della Madonnella n. 5, in data 27.4.2023 ha presentato istanza all'OCC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni per proporre, con l'ausilio dell'OCC un PIANO per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dall'artt.67 e ss del D.Lvo 12 gennaio 2019 n.14 cd Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza;
2. In data 5 maggio 2023 il Consiglio Direttivo dell'OCC ha assegnato l'incarico della gestione dell'istanza al sottoscritto avvocato;
3. In data 5 maggio 2023 il sottoscritto avvocato, Matteo Mandò, con studio in Terni Corso del Popolo n.69, P.IVA: 01634890550 CF: MNDMTT57H25B160N, e-mail: [mt.mando4@gmail.com](mailto:mt.mando4@gmail.com); Pec: [matteo.mando@ordineavvocatiterni.it](mailto:matteo.mando@ordineavvocatiterni.it); Mobile +39 3351330581, ha accettato l'incarico;
4. Sono intercorsi numerosi contatti – a distanza ed in presenza - con lo studio dell'Avv.Castellani difensore dell'istante;
5. Si è proceduto ad effettuare numerosi accessi alle banche dati disponibili.
6. L'avv. Castellani ha presentato un Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

**Tanto premesso**, alla luce degli approfondimenti citati si svolge la seguente

**RELAZIONE DELL'OCC.**



**Istanza e Competenza per materia e per territorio.**

Dispone l'art.67 del CCII che la domanda di Ristrutturazione dei debiti del consumatore deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Al riguardo, risulta che, per il tramite dell'avv. Debora Castellani di Terni, il Signor Salvatore Medugno in data 27.4.2023 ha presentato istanza all'OCC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Risulta, inoltre, sempre ai sensi dell'art.27 comma 2 CCII che per materia e per territorio per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro dei propri interessi principali (COMI). Precisa, poi, la lett.b) del 3° comma dello stesso art.27 che per la persona fisica non esercente attività d'impresa, il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente con la residenza o il domicilio. Risulta dalla documentazione acquisita che l'istante è residente in Taizzano (frazione di Narni provincia di Terni) alla via della Madonnella n. 5 e che, quindi, il suo centro di interessi è nel circondario del Tribunale di Terni. **Conseguentemente competente ai sensi dell'art.27 del CCII per la presente procedura è l'adito Tribunale.**

**Presupposti Soggettivi**

L'art.67 del CCII riserva la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, appunto al solo Consumatore, tale da intendersi, come definito dall'art.2 comma 1 lett.e) CCII, quale persona fisica che agisce (o meglio, ha agito) per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Dalla documentazione resa disponibile dall'istante tramite il proprio legale, risulta che il Sig. Salvatore Medugno lavora dal 16.05.2005 presso la Società Cooperativa ausiliari traffico S.C.A.T. con contratto di assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, come meglio si vedrà in seguito, il Sovraindebitamento in cui si trova l'istante ha origine in debiti contratti per motivi personali e familiari al di fuori di qualsivoglia attività professionale, produttiva o commerciale. **Sussistono, quindi, i presupposti soggettivi** per la presentazione dell'istanza in parola.

**Presupposti Oggettivi.**

Il Presupposto oggettivo richiesto dall'art.67 del CCII è costituito dallo stato di Sovraindebitamento del debitore/istante. A mente dell'art.2 comma 1° lett.c) del CCII il "Sovraindebitamento" è lo stato di crisi o di insolvenza (nel caso specifico) del consumatore, che include tanto la crisi quanto l'insolvenza e cioè, rispettivamente quanto alla "crisi" lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore; e quanto all'"insolvenza" come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (lett.a) e b) del medesimo comma 1 dell'art.2 del CCII).



Dalla documentazione prodotta ed in particolare dal procedimento esecutivo immobiliare con cui è stata posta all'asta (e poi venduta) la casa di abitazione, dall'ulteriore procedura esecutiva posta in essere dalla Banca creditrice e dalla mancanza di beni mobili registrati ed immobili, risulta che l'istante si trova effettivamente in uno stato di sovraindebitamento. Ne consegue che **sussistono i presupposti aggettivi** per l'apertura della Procedura di Ristrutturazione dei Debiti del consumatore istante.

**Ai sensi dell'art.68 del CCII**, lo scrivente gestore per conto dell'OCC indica e rileva quanto segue:

#### **Cause dell'indebitamento.**

Le cause dell'indebitamento dell'istante risiedono – **principalmente** - in tre macro voci: **il mutuo contratto con una banca per l'acquisto della prima casa di abitazione**, il debito contratto con **l'agenzia delle Entrate** per il mancato pagamento di una serie di tasse e sanzioni riferibili agli autoveicoli **ed un Finanziamento con cessione del quinto dello stipendio**.

Ora **quanto al mutuo ipotecario**, l'istante il 26.4.2010 **per l'acquisto della prima casa di abitazione**, consistente in un appartamento ad uso civile abitazione sito in Narni, Via della Madonnella n. 3/T, posto ai piani primo e scantinato, censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 120, particella 267, subalterno 10 Z.C.1, categoria A/2, classe 6, consistenza 4 vanie rendita euro 309,87 **ha contratto** con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. un mutuo di €80.000,00(ottantamila/00) da restituire in 30 anni mediante il pagamento di n. 360 rate mensili costanti posticipate ciascuna di euro 456,74, come risulta dalla documentazione prodotta dall'istante (All.to n. 9).

In occasione della sottoscrizione di detto mutuo la Banca mutuante ebbe a sottoporre ed indurre il cliente/ora istante a sottoscrivere anche un Finanziamento per il pagamento del premio di una Polizza assicurativa vita contratta con la Cardif Assicurazioni SpA per garantire che nel caso di decesso o grave malattia del cliente, l'Assicurazione avrebbe pagato il residuo mutuo lasciando indenne la di lui famiglia (e la banca). Inoltre, nell'occasione la Banca ha chiesto al cliente di aprire un conto corrente bancario cui era anche legata una carta di credito. Quindi, **al Mutuo ipotecario si sono aggiunti altri 3 contratti con la Banca: il Finanziamento** per pagare il premio della polizza vita (debito ora di €14.954,40), l'apertura del conto corrente bancario (debito ora di €10.461,13) e l'apertura di un contratto di carta di credito (debito ora di €5.248,98) legato al contratto di conto corrente. A questo, sempre tramite la banca distributrice, si è aggiunto il contratto di assicurazione sulla vita (debito ora di €14.954,40) legato al Muto con beneficiaria la Banca.



Quanto al debito contratto con **l'Agenzia delle Entrate** che gestisce anche le richieste di alcuni comuni, si tratta - in particolare - di debiti per il mancato pagamento di tasse automobilistiche e sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada. Tali mancati pagamenti sono da attribuirsi alle complessive difficoltà economiche dell'istante.

Terza voce di debito importante è quella costituita dal **Finanziamento con cessione del 1/5 dello stipendio** contratta dall'istante in data 2.12.2015 con **la TerFinance SpA di Torino**, per sostenere la famiglia mediante l'acquisto di un'autovettura usata ricevendo l'importo di €22.981,08 con l'impegno a restituire l'importo in 120 rate da €246,00 mensili. Risulta che il residuo credito sia parti ad €7.626,00 e che la società TerFinance SpA si sia fusa in data 13.3.2017 con la società ViviBanca SpA attuale titolare del credito.

Nel complesso, come sintetizzato nella Tabellina che si deposita come doc. n.43 risulta che il ricorrente ha un **totale dei debiti pari ad €163.147,50** dei quali €8.204,55 in prededuzione ed €154.942,95 in chirografo.

#### **Incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.**

Al momento in cui l'istante ha contratto il **mutuo per l'acquisto della prima casa** di abitazione poteva contare sul proprio stipendio e su quello della moglie entrambi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. A quel momento, nulla lasciava prevedere, o poteva lasciare prevedere, anche con la migliore diligenza, **che gli stipendi dell'istante e della moglie si sarebbero ridotti**, come invece, è accaduto.

In primo luogo, per **l'istante a seguito di alcuni periodi di Cassa integrazione tra il 2013 ed il 2014**. E per la moglie dell'istante, **signora** [REDACTED], una prima volta in data 1.4.2012 per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (comma 1 art.5 del D.L.vo n.61 del 2000) ed una seconda volta in data 1.10.2023 per la rimodulazione e riduzione del tempo lavorato e dello stipendio. Con la riduzione degli stipendi è venuta meno la possibilità di adempiere al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo ipotecario.

Quanto al valore del bene (l'immobile da adibirsi a casa di abitazione), acquistato **con il mutuo ipotecario, va tenuto conto che al momento della contraenza di detto mutuo, nulla consentiva al signor Medugno di prevedere** che sarebbe potuta subentrare **una profonda crisi del mercato immobiliare** tale da **ridurre in misura consistente il valore dell'immobile** per il cui acquisto si contraeva il mutuo ipotecario. **Si tratta della nota crisi che dai mutui c.d. subprime** si è spostata via via, dagli Stati Uniti all'Europa e ha ridotto in modo molto significativo il valore degli immobili ad uso abitativo: questo è senz'altro un fatto notorio che non abbisogna di prova (art.115 comma 2 cpc) secondo il brocardo *Notoria non eget probatione*.



Quanto alle rate del Finanziamento della Finanziaria **TerFinance SpA (Ora ViviBanca SpA)** con la cessione del 1/5 dello stipendio per l'acquisto di un'autovettura usata per l'uso familiare, anche queste potevano essere ragionevolmente pagate con gli stipendi di entrambi i coniugi, ma la riduzione imprevista degli stipendi stessi, come sopra riportato, ha fatto precipitare la situazione ed ha comportato l'impossibilità di adempiere anche a questa obbligazione.

### **Completezza ed Attendibilità della Documentazione.**

L'istante ha prodotto tutti i documenti che l'art.67 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) che prevede siano allegati al Piano. E cioè i seguenti:

- a) L'**Elenco di tutti i creditori**, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause legittime di prelazione;
- b) La consistenza e della composizione del **patrimonio**;
- c) La dichiarazione relativa all'assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni salvo la vendita di un'automobile;
- d) Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) Gli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Quanto **all'Elenco di tutti i creditori**, lo stesso contiene la denominazione del creditore, l'importo dovuto, la classificazione secondo le cause legittime di prelazione e l'indirizzo PEC del creditore.

**Quanto al patrimonio dell'istante** si veda la dichiarazione con la quale lo stesso dichiara di non avere la proprietà né di mobili registrati né di immobili. Dichiarazione non contraddetta dall'accesso alle relative banche dati;

Quanto **agli atti di straordinaria amministrazione**, si veda la dichiarazione con cui l'istante dichiara formalmente che non ci sono stati negli ultimi 5 anni dispositivi ad di dell'autovettura FIAT Punto cointestata con la moglie [REDACTED] venduta per €500,00(cinquecento/00).

Quanto alle **dichiarazioni dei redditi** dell'istante al ricorso sono allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che si depositato in atti;

Quanto **agli stipendi e alle altre entrate** si vedano gli statini dello stipendio dell'istante degli ultimi mesi e di quelli con riferimento alla CIG. Mentre non risultano altre entrate se non quelle che si riferiscono all'attività svolta dall'istante nell'ambito del Consiglio Direttivo della Coop di cui è dipendente e per cui svolge anche attività gestionale della stessa. Dette ultime entrate sono incerte e comunque, quando ci sono, risultano nelle dichiarazioni dei redditi degli anni di competenza.



Da ultimo, l'istante ha presentato una **precisa elencazione del prospetto delle spese per la famiglia su base annua** che risulta essere complessivamente **pari ad €13.355,83**.

| <b>Mantenimento della famiglia su base annua</b> |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Alimenti e Bevande                               | 6.000,00 €         |
| Energia Elettrica                                | 256,40 €           |
| Acqua                                            | 180,00 €           |
| Riscaldamento e climatizzazione                  | 216,75 €           |
| Canone di locazione abitazione                   | 3.960,00 €         |
| Spese telefoniche                                | 922,68 €           |
| Spese abbigliamento                              | 720,00 €           |
| Spese mediche                                    | 500,00 €           |
| Automezzi                                        | 500,00 €           |
| Manutenzione automezzi                           | 100,00 €           |
| <b>Totale spese mantenimento annuo</b>           | <b>13.355,83 €</b> |

**Merito Creditizio.**



Dispone il 3° comma dell'art.68 del CCII che "l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche **se il soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, **abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159."

L'importo della pensione sociale risulta pari, salvo errori, ad €5.983,64 su base annua. Aumentandolo con il parametro 2,04% per i 3 componenti del nucleo familiare come previsto dall'allegato n.1 del DPCM n.159 del 2013 richiamato dall'art.68 comma 3° del CCII, si perviene all'importo di €12.206,63 quale importo minimo di riferimento per le spese familiari. Va quindi, considerato se, tenuto conto delle spese per il mantenimento familiare, l'importo residuo poteva essere ritenuto idoneo dai Finanziatori per pagare le rate del piano di ammortamento del mutuo in modo da riconoscere loro il rispetto del merito creditizio.

Al riguardo, risulta che il mutuo ipotecario sia stato contratto il 26.4.2010 ed il Finanziamento **con cessione del 1/5 dello stipendio nel 2011**, perché una ritenuta per cessione del 1/5 risulta già presente nello Statino INAIL del 9.8.2011. Risulta, poi, un ulteriore contratto di cessione del 1/5 in data 23.12.2015, forse quale ristrutturazione del primo.

Al riguardo, tenuto conto degli statini degli stipendi del Medugno e di sua moglie [REDACTED] [REDACTED] degli anni di assunzione dei debiti, risulta un reddito annuo intorno ai €30.000,00. Detratto l'importo per il mantenimento della famiglia come quantificato ai sensi del DPCM del 5 dicembre 2013 n.159 in €12.206,63, **risulta un importo disponibile di €18.629,37 disponibile per pagare le due obbligazioni e cioè €5.480,88 per il mutuo ipotecario ed €2.640,00 per il Finanziamento e così nel complesso su base annua €8.120,88. Tenuto conto di quanto precede si può ritenere che il finanziatore abbia, da questo punto di vista, rispettato il merito creditizio come risulta dalle Tabelle che seguono.**



|                                                         |                   |             |                                      |                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                                         | <b>Merito</b>     |             | Medugno nov                          |                    |
|                                                         | <b>Creditizio</b> |             | 2011                                 | 1194               |
|                                                         | 5.983,64 €        |             | ██████ gen                           |                    |
|                                                         | 2,04              | Coeff. ISEE | 2012                                 | 1178               |
|                                                         |                   |             | Totale su 13                         |                    |
|                                                         |                   |             | annualità                            | <b>30.836,00 €</b> |
| Idoneo reddito per<br>il mantenimento<br>della famiglia | <b>12.206,63</b>  |             |                                      |                    |
|                                                         | <b>€</b>          |             | Disponibili                          | 18.629,37 €        |
|                                                         |                   |             | Rata Mutuo casa<br>per 12 mensilità  | 5.480,88 €         |
|                                                         |                   |             | Cessione del 1/5<br>per 12 mensilità | 2.640,00 €         |
|                                                         |                   |             | Totale da pagare                     | 8.120,88 €         |

**Tuttavia, sempre in ordine al rispetto del merito creditizio**, va evidenziato che l'istante ha promosso in sede di esecuzione immobiliare un'opposizione in ordine alla **quantificazione del Piano di Ammortamento nascente dal mutuo ipotecario contratto con la BNL** e che ha avuto come primo epilogo **la vendita all'asta dell'unico bene dell'istante e cioè la casa di abitazione**.

L'istante ha presentato, al riguardo, **una Relazione Tecnica redatta dal Dr. Tommaso Onori**, dottore commercialista **per ottenere il ricalcolo del Piano di ammortamento** del mutuo. **Il consulente di parte istante** ha ritenuto che **il calcolo del Piano di Ammortamento con il metodo della c.d. rata composta alla francese, contenga in sé, un parziale anatocismo che invaliderebbe, però, tutto il Piano di Ammortamento**.

Al riguardo, dopo attenta lettura, in breve sintesi **lo scrivente ritiene quanto segue**. Il Mutuo con ammortamento alla francese si caratterizza come tecnica di rimborso rateale con una rata sempre eguale composta da un capitale e dagli interessi in misura diversa. La **giurisprudenza di merito è divisa sul punto**. Una parte minoritaria ritiene che questo metodo sia censurabile per indeterminatezza dell'oggetto del contratto o per anatocismo ex art.1283 c.c.. Una parte maggioritaria della giurisprudenza di merito, ritiene, invece, che il sistema sia del tutto legittimo perché il calcolo degli interessi viene effettuato sul residuo capitale dovuto.



Al riguardo, va segnalato che vi è **dottrina** – che a chi scrive pare più convincente – che ha ritenuto infondate entrambe le posizioni sopra citate, rilevando, però, che sia erroneo che nel calcolo dell’ammortamento del mutuo c.d. alla francese gli interessi vengano calcolati su tutto il debito residuo (e non solo sul capitale già goduto), con la conseguenza di calcolare gli interessi in anticipo sul godimento un capitale non ancora goduto (Cfr. in tal senso **Nicola de Luca, Mutuo alla francese: anatocismo, indeterminatezza od altro. Di sicuro, c’è qualcosa che non va**”. In *Banca Borsa e Titoli di Credito*, fasc.2 2021, pag.233). Così parte degli interessi vengono pagati in anticipo sul futuro godimento del capitale e **sono quindi, privi di causa. Tanto è vero che, se il rapporto si interrompe, parte degli interessi già pagati non risultano dovuti e quelli residui vanno pagati sul capitale goduto e non su quello non ancora goduto**. Tale assunto è coerente con il disposto dell’**art.125-sexies** del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (**TUB**) secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore” e che “in tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.” Va, poi, ricordato che l’attuale istante ha acquistato l’immobile adibito a prima casa di abitazione in data 26.4.2010 per €77.500,00, contraendo con la BNL un mutuo ipotecario di €80.000,00. Successivamente, a seguito del Sovraindebitamento, l’istante non è più stato in grado di pagare le rate del mutuo e l’immobile è stato venduto all’asta in data 12.12.2018 **per €30.500,00 e cioè meno della metà del prezzo originario**. Dal prezzo di aggiudicazione, la Banca ha ricevuto l’importo di €20.061,88 **ed ha poi azionato ulteriormente il proprio titolo esecutivo** con precetto del 6.7.2022 quantificando il **proprio credito residuo in €111.475,81**, di cui €96.144,33 per rate scadute e rimaste insolute e residuo capitale da rimborsare, oltre ad €14.696,82 per interessi moratori oltre spese. Quantificazione che il ricorrente, per quanto sopra, contesta. È, poi, seguita la notifica di un **atto di pignoramento presso terzi** presso il datore di lavoro dell’odierno ricorrente in data 13.9.2022. Tra l’altro, poiché la **Banca già in data 11.2.2016 aveva formalizzato la decadenza del debitore dal beneficio del termine**, in ossequio al disposto dell’art.1186 cc, ne consegue che da quel momento alla Banca stessa è dovuto il residuo capitale e gli interessi, ma non più le rate scadute successivamente. Anche di questo **si ritiene che si debba tenere conto nella valutazione del merito creditizio** della Banca erogatrice, a fronte della richiesta complessiva della Banca stessa di una somma ( $20.061,88 + 111.475,81 = 131.537,69$ ) **ben superiore al capitale erogato (€80.000,00) e goduto dall’istante per solo 8 anni circa a fronte dei 30 pattuiti nel mutuo iniziale**. Una prospettiva da tenere presente nella valutazione del merito creditizio della Banca erogatrice appare anche quella relativa alla funzione economico-



sociale dell'erogazione del credito per lo svolgimento del quale la banca è stata autorizzata all'esercizio della propria attività.

### **La Proposta di Ristrutturazione dei Debiti.**

Il Piano proposto dall'istante consumatore prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati ed il pagamento dei crediti chirografari con varie percentuali di stralcio ed un tempo complessivo per l'attuazione di anni dieci. In particolare, con la dotazione di €10.800,00 riveniente dall'anticipo sul TFR maturato ed immediatamente disponibile si propone di pagare subito le spese in prededuzione ed i crediti privilegiati e successivamente la restante quota del TFR pari ad €2595,00 e con il versamento mensile di €350,00 che il ricorrente si impegna a fare per un complessivo annuo di €4.200,00 si propone di procedere al pagamento dei crediti chirografari con le falcidie indicate nella Tabella e cioè con riduzioni che vanno dal 50% al 75% e conservando quindi, un pagamento non minimale in favore dei creditori, avuto riguardo al valore complessivo del credito.

Quindi, un'importante falcidia dei crediti necessaria per potere realizzare, anche se in misura contenuta, l'interesse dei creditori, tenendo conto delle disponibilità reali del debitore. Con la certezza che il debitore – già affrancato fin dai tempi antichi dalla *manus iniectio* – possa ragionevolmente adempiere le obbligazioni che sia in grado di adempiere. Che se poi è richiesto un maggiore sforzo, ove fosse possibile, l'istante si è detto disponibile a considerarlo, ma con lo spostamento in avanti dei pagamenti. Tanto è vero che nel Piano vengono formulate due ipotesi: l'una di durata di 7 anni e l'altra di durata di 10 anni.

Per realizzare le somme liquide per effettuare i pagamenti sono stati previsti i seguenti introiti: €10.800,00 quale TFR maturato più €42.000,00 con il versamento di €350 al mese per 10 anni da parte del ricorrente. E così in totale €52.800,00 che si propone di pagare ai creditori.



**Valutazione dei Termini e delle Modalità dei Pagamenti ai creditori.** Secondo la Proposta, a decorrere dall'omologa del Piano, l'istante verserà €350 al mese su apposito conto autorizzato dal Tribunale. Una volta ottenuta la liquidazione anche dell'anticipo sul TFR per €10.800,00 anche questa somma verrà versata sul conto corrente della procedura e previa autorizzazione del Tribunale, inizieranno i pagamenti secondo l'ordine delle prededuzioni e dei privilegi come risulta da apposita Tabella (doc.16). Si prevede il **pagamento immediato** (nei tempi tecnici consentiti dopo l'omologa) ed integrale delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati ed il pagamento dei crediti chirografari previo stralcio degli stessi al 75% o al 50% (al 50% solo ViviBanca SpA). Il pagamento dei chirografari residui è previsto annualmente. **La durata complessiva del Piano proposto è di 10 anni. In via più graduata, l'istante propone anche una durata inferiore pari a 7 anni con conseguente riduzione delle somme versate ai creditori chirografari conseguenza del minore versamento che verrebbe effettuato dal ricorrente.** A nostro avviso, per i crediti chirografari, dovrebbe essere più esatto il pagamento in percentuali eguali piuttosto che in quantità eguali (come risulta dal Tabellino alla seconda pagina, ma questo aiuta a soddisfare del tutto i crediti più contenuti ed evita di dover percentualizzare somme tutte molto contenute nel loro ammontare. **Quanto alla durata dell'esecuzione del Piano, il ricorrente** richiama la decisione del Tribunale di Como del 24.8.2018 ha ritenuto che – in mancanza di una previsione normativa – il giudicante sia chiamato ad effettuare un bilanciamento degli interessi del debitore e dei creditori, entrambi di rango costituzionale adattando la decisione al caso concreto. Il tema è dibattuto. Una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto ammissibili e, quindi, omologabili, Piani del consumatore con proposte di pagamento di 20, 30 o anche 40 anni. (In tal senso Tribunale di Napoli decreto del 28.10.2015 e Tribunale di Pisa decreto del 5.7.2017). A questo, si contrappone **un secondo più restrittivo indirizzo giurisprudenziale che in virtù del principio della ragionevole durata del processo preferisce durate inferiori dei piani, inferiori anche ai 5 anni** (In tal senso Tribunale di Rovigo 13.12.2016 e Tribunale di Milano 27.11.2016). La pronuncia del Tribunale di Como citata dal ricorrente si colloca in mezzo ai due filoni giurisprudenziali citati adottando il principio secondo il quale “va omologato il piano del consumatore qualora la dilazione proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante.” In realtà, a ben vedere, il riferimento alla ragionevole durata del processo appare fuorviante. Infatti, dispone il comma 7° dell'art.70 del CCII che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità (intesa in senso economico n.d.r.) del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.” È



**quindi, evidente che** la procedura viene chiusa subito, contestualmente all'ammissione del Piano all'omologa. Non si può parlare, quindi, di abnorme durata del processo, ma solo di durata dell'esecuzione del Piano approvato con l'Omologa. Al riguardo, appare allora opportuno richiamare anche **la decisione della Cassazione del 28.10.2019 n.27544** secondo cui è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata. **Se ne deve concludere, a nostro avviso**, che il legislatore **non ha voluto indicare una durata massima del Piano proprio per consentirne la migliore adesione al caso concreto** nel temperamento degli interessi dei creditori e del debitore. **Quindi, la durata del Piano è giustificata se, come ci pare nel caso in esame, gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un Piano decennale così come proposto e nel contempo si raggiunga l'obiettivo della ratio legis di dare al debitore "a second chance".**

**I pagamenti seguiranno l'ordine formulato** via via fino ad esaurimento del Piano. A chiusura l'OCC predisporrà apposita Relazione di chiusura.

Lo scrivente Gestore osserva che il Piano di Pagamento e di Riparto appare ben congeniato sia nei termini di pagamento e sia nelle quantità e tempera le esigenze del debitore e dei creditori che sono tutti soggetti che non verrebbero in ogni caso pregiudicati nei loro principali interessi dal differimento dei pagamenti nel tempo.

#### **Mancanza di Condizioni Ostative.**

Dispone **il 1° comma dell'art.69 del CCII** che il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione **se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o se abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte**, ovvero se abbia **determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.**



Quanto al non avere beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti e non averne beneficiato, comunque, per due volte, risulta dalla dichiarazione dell'**istante che lo stesso ha dichiarato di non avere mai goduto di esdebitazione. Né risultano elementi contrari** o prove che contraddicano alla veridicità di tale affermazione. Quindi, allo stato, si deve ritenere veritiera la dichiarazione dell'istante.

Quanto alla **Meritevolezza dell'istante**, consegue da quanto sopra rilevato che l'istante medesimo ha contratto i debiti che lo hanno condotto allo stato di Sovraindebitamento con la consapevolezza di potervi fare fronte adempiendo alle proprie obbligazioni e che questo non è stato possibile perché sono sopravvenuti – come abbiamo visto - fatti nuovi ed imprevedibili. Quindi, non risulta che l'istante abbia agito in malafede o che abbia contratto le obbligazioni con colpa grave.

Ne consegue che, **l'istante deve ritenersi Meritevole** ai fini dell'applicazione della presente procedura per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Complessivamente, si osserva che **non vi sono condizioni ostative alla procedura in favore dell'istante Salvatore Medugno ex art. 69 del CCII. Pertanto, dovendo il Tribunale verificare in questa fase solo la sussistenza o meno delle Condizioni Ostative, non essendovi dette Condizioni Ostative, il Tribunale stesso – nostro sommo avviso – dovrà considerare ammissibili la Proposta ed il Piano ai sensi dell'art.70 CCII dando con decreto i provvedimenti ivi previsti.**

#### **Istanza di applicazione delle Misure Protettive e Cautelari.**

Risulta dagli atti messi a disposizione di questo Gestore, che l'istante sta subendo una serie di azione esecutive individuali da parte dei propri creditori che rischiano di vanificare gli sforzi per affrontare la crisi da Sovraindebitamento. In particolare, lo stipendio dell'istante risulta ridotto di due voci: **la cessione del 1/5 dello stipendio** ed una **trattenuta di 1/5 per pignoramento** promosso dalla BNL come sopra specificato.

Di conseguenza, l'istante nel ricorso chiede al Tribunale adito, quale **misura protettiva prevista ai sensi dell'art.70 comma 4 del D.lgs. 12.10.2019 n.14 e s.m.i.**, che venga disposta **la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari**, (proposte, o che potrebbero essere proposte) in quanto la prosecuzione delle stesse pregiudicherebbe la fattibilità del Piano di Ristrutturazione dei Debiti così come sopra esposto. In effetti, la concessione delle misure Protettive appare, nel caso concreto, uno strumento fondamentale ed assai utile per conservare i crediti che devono servire alla realizzazione del Piano proposto.

#### **CONCLUSIONI DEL GESTORE DELL'OCC**



Per quanto sopra considerato, si ritiene che il Piano/proposta presentato da Medugno Salvatore abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'apertura della procedura del Procedimento di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore. Quanto al Piano in sé, lo stesso risulta presentare i requisiti di ammissibilità, legittimità, fattibilità, meritevolezza e convenienza rispetto anche all'alternativa liquidatoria richiesti dal D.L.vo n.14 del 2019 CCII. Al riguardo, va tenuto conto che il debitore ricorrente è privo di beni immobili e di mobili registrati e gode solo dello stipendio da lavoratore dipendente, oltre che dell'apporto della moglie pure lavoratrice dipendente e che, quindi, l'alternativa liquidatoria non porterebbe ad alcun risultato migliorativo per i creditori, anzi e dovrebbe, probabilmente, chiudersi per mancanza di attivo. Nel contempo, non si vedono ragioni ostative di cui all'art.69 CCII che ne impediscano l'accoglimento.

Tanto dedotto nella presente Relazione, nella fiducia di avere evidenziato i diversi aspetti della Proposta del Ricorrente, così come previsto dal 2° comma dell'art.68 del CCII, si resta in attesa della decisione dell'Ill.mo Tribunale Adito.

Con osservanza.

**Terni, data del deposito.**

**Il Gestore dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Terni**

**Avv. Matteo Mandò**

**(sottoscritto con firma digitale)**



Firmato digitalmente da:  
MANDO' MATTEO  
4.6 Avvocato  
Firmato il 16/11/2023 12:14  
Seriale Certificato: 4484006299227277938  
Valido dal 08/07/2022 al 24/09/2025  
Namirial CA Firma Qualificata



Firmato digitalmente da:  
MANDO' MATTEO  
4.6 Avvocato  
Firmato il 16/11/2023 19:34  
Seriale Certificato: 4484006299227277938  
Valido dal 08/07/2022 al 24/09/2025  
Namirial CA Firma Qualificata



---

MASSIMA

Cassazione civile sez. I - 03/07/2019, n. 17834

**L'ammissibilità della dilazione ultrannuale del credito privilegiato nel sovraindebitamento**

In materia di concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando i creditori ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto. Non rileva in senso ostativo la previsione dell'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, poiché questa riproduce esattamente - per la parte che interessa gli accordi - l'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c), l. fall. Ed è risolutivo che l'art. 186-bis citato pur convive, nell'omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto. È dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex l. n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata.

**Fonte:**

IUS Crisi d'impresa 21 AGOSTO 2019 (nota di: Gianna Giuliana)

**Fonti Normative:**

L 27 gennaio 2012 n. 3, Art. 8, comma 4

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 186-bis

**Note a sentenza:**

L'ammissibilità della dilazione ultrannuale del credito privilegiato nel sovraindebitamento (Gianna Giuliana)

---



Matteo Mandò

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2023

01/11/2023



---

MASSIMA

Cassazione civile sez. I - 03/07/2019, n. 17834

**L'ammissibilità della dilazione ultrannuale del credito privilegiato nel sovraindebitamento**

In materia di concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando i creditori ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto. Non rileva in senso ostativo la previsione dell'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, poiché questa riproduce esattamente - per la parte che interessa gli accordi - l'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c), l. fall. Ed è risolutivo che l'art. 186-bis citato pur convive, nell'omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto. È dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex l. n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata.

**Fonte:**

IUS Crisi d'impresa 21 AGOSTO 2019 (nota di: Gianna Giuliana)

**Fonti Normative:**

L 27 gennaio 2012 n. 3, Art. 8, comma 4

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 186-bis

**Note a sentenza:**

L'ammissibilità della dilazione ultrannuale del credito privilegiato nel sovraindebitamento (Gianna Giuliana)

---



Matteo Mandò

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2023

01/11/2023



---

MASSIMA

Cassazione civile sez. I - 28/10/2019, n. 27544

**E' omologabile il piano del consumatore che prevede una dilazione dei pagamenti in un elevato numero di anni**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROVIGO, 28/06/2017

Fallimento - Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dilazione di pagamento dei creditori prelatizi - Presupposti - Limiti --- Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore - Durata ultraquinquennale - Omologazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

È omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata).

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2019

**Vedi:**

Vedi anche:

Cass. Civ., n. 17834 del 2019

**Fonti Normative:**

REGCE 20 maggio 2015 n. 848/2015



L 27 gennaio 2012 n. 3, Art. 6, comma 1

L 27 gennaio 2012 n. 3, Art. 7

L 27 gennaio 2012 n. 3, Art. 9, comma 3

L 27 gennaio 2012 n. 3, Art. 12-bis

**Formulari:**

Dichiarazione di adesione del creditore alla proposta di concordato minore ex art. 78, comma 2, lett. c), c.c.i.i.

Dichiarazione di mancata adesione del creditore alla proposta di concordato minore ex art. 78, comma 2, lett. c), c.c.i.i.

Osservazioni del creditore al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70, comma 3, c.c.i.i.

**Codici Commentati:**

Codice Crisi Impresa Insolvenza - Decreto legislativo n. 14 del 12/01/2019, Art. 86 - CRISI D'IMPRESA E INSOLVENZA -  
Strumenti di regolazione della crisi

**Formulari Commentati:**

Dichiarazione di adesione del creditore alla proposta di concordato minore ex art. 78, comma 2, lett. c), c.c.i.i.

Dichiarazione di mancata adesione del creditore alla proposta di concordato minore ex art. 78, comma 2, lett. c), c.c.i.i.

Osservazioni del creditore al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70, comma 3, c.c.i.i.



**MASSIMA**

Cassazione civile sez. I - 28/10/2019, n. 27544

**E' omologabile il piano del consumatore che prevede una dilazione dei pagamenti in un elevato numero di anni**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROVIGO, 28/06/2017

Fallimento - Accordi di ristrutturazione dei debiti - Dilazione di pagamento dei creditori prelatizi - Presupposti - Limiti --- Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore - Durata ultraquinquennale - Omologazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

È omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata).

**Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2019

**Vedi:**

Vedi anche:

Cass. Civ., n. 17834 del 2019

**Fonti Normative:**

REGCE 20 maggio 2015 n. 848/2015



L 27 gennaio 2012 n. 3, Art. 6, comma 1

L 27 gennaio 2012 n. 3, Art. 7

L 27 gennaio 2012 n. 3, Art. 9, comma 3

L 27 gennaio 2012 n. 3, Art. 12-bis

**Formulari:**

Dichiarazione di adesione del creditore alla proposta di concordato minore ex art. 78, comma 2, lett. c), c.c.i.i.

Dichiarazione di mancata adesione del creditore alla proposta di concordato minore ex art. 78, comma 2, lett. c), c.c.i.i.

Osservazioni del creditore al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70, comma 3, c.c.i.i.

**Codici Commentati:**

Codice Crisi Impresa Insolvenza - Decreto legislativo n. 14 del 12/01/2019, Art. 86 - CRISI D'IMPRESA E INSOLVENZA -  
Strumenti di regolazione della crisi

**Formulari Commentati:**

Dichiarazione di adesione del creditore alla proposta di concordato minore ex art. 78, comma 2, lett. c), c.c.i.i.

Dichiarazione di mancata adesione del creditore alla proposta di concordato minore ex art. 78, comma 2, lett. c), c.c.i.i.

Osservazioni del creditore al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70, comma 3, c.c.i.i.



**NOTE E DOTTRINA**

## **L'ammissibilità della dilazione ultrannuale del credito privilegiato nel sovraindebitamento**

Fonte: IUS Crisi d'impresa, fasc., 21 AGOSTO 2019, pag.

Nota a: Cassazione civile , 03 luglio 2019, n.17834, sez. I

Autori: Giuliana Gianna

### **Il caso**

Il ricorrente, debitore-sovraindebitato, proponeva ai creditori un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 3/2012 in virtù del quale la proposta di accordo o di piano del consumatore può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti *"attraverso qualsiasiforma, anche mediante cessione dei crediti futuri"*.

Senonchè, il giudice delegato del Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda di omologazione, atteso che questa aveva previsto il pagamento dilazionato di un credito ipotecario.

Il reclamo, successivamente promosso dal ricorrente, veniva rigettato dal Tribunale di Civitavecchia, sulla base di tre considerazioni:

(i) perché, anche ammettendo l'ipotesi di una interpretazione analogica della moratoria per il pagamento dei creditori prelatizi prevista per il concordato preventivo, tale opzione non poteva che riguardare il caso, non ricorrente nella specie, della proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa, solo per questa ipotesi potendo ricorrere l'identità di *ratio* rispetto alla disciplina del concordato in continuità ex art. 186-bis l. fall.;

(ii) perché, alla luce della letterale formulazione dell'art. 8, comma 4, della l. n. 3 del 2012, il debitore può proporre la dilazione solo nei termini sopra indicati, mentre il piano proposto dal ricorrente non contemplava alcuna continuità;



(iii) perché in ogni caso, nel silenzio della legge, la procedura non liquidatoria non poteva che riferirsi al parametro di ragionevole durata di cui alla cd. legge Pinto, e dunque a un massimo di durata di sei anni, essendo quella di sovraindebitamento una procedura concorsuale; e nella specie la dilazione di pagamento era stata prevista, quanto al credito [ipotecario], in sedici anni.

Per la cassazione del decreto il sovraindebitato ha proposto ricorso sorretto da tre motivi.

Col primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 8 della l. n. 3 del 2012, 186-bis e 177 l. fall., ha censurato la decisione del tribunale nella parte in cui ha affermato che la dilazione di pagamento oltre l'anno dall'omologazione dell'accordo è ammissibile solo in presenza di una proposta con continuità d'impresa, quando invece la dilazione andrebbe considerata ammissibile a prescindere dal menzionato presupposto, in applicazione analogica dell'art. 177 l. fall.

Col secondo motivo, denunciando la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 12-bis della l. n. 3 del 2012 e 181 l. fall., il ricorrente ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto ostativo il parametro della ragionevole durata del processo desunto dalla legge Pinto, quando invece la detta legge poteva utilmente esser richiamata solo nei limiti della durata della procedura giudiziale fino all'omologazione, non anche in relazione alla fase successiva di esecuzione dell'accordo omologato.

Col terzo motivo, infine, il ricorrente, deducendo violazione e falsa interpretazione degli artt. 12 delle preleggi, 160, 186-bis e 177 l. fall., ha censurato la decisione nella parte in cui ha escluso la possibilità di un'interpretazione analogica delle norme della legge fallimentare relative alla libertà della forma e del contenuto della proposta e di dilazionamento dei pagamenti oltre l'anno, a fronte invece del comune dato costituito dalla natura concorsuale della procedura.

## La questione

La pronuncia in commento si inserisce nel contesto del dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo all'ammissibilità della dilazione ultrannuale del credito privilegiato nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento rispetto a quanto previsto sul punto in materia di concordato preventivo.

Il ricorso prospetta una questione variamente affrontata in sede di merito ma sulla quale non si registrano precedenti nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva previsto il pagamento del credito ipotecario, per l'importo del saldo residuo di un mutuo, "sino ad estinzione del debito secondo l'originario piano di ammortamento".



Sul tema si è sviluppato, in effetti, un certo dibattito nella giurisprudenza di merito, visto che alcune decisioni hanno ritenuto in tal caso possibile il mantenimento delle originarie scadenze del piano. Questo perché in materia di soddisfacimento del creditore ipotecario, nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, la fattispecie di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 3/2012 troverebbe applicazione solo nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario fosse risolto, non anche invece nel caso in cui il consumatore si proponesse di onorare il mutuo secondo le ordinarie scadenze: in tal caso la citata disposizione non osterebbe all'omologa del piano.

Questo profilo, pur non essendo stato direttamente affrontato dal ricorrente, ma stante la mancanza di precedenti sul tema, è stato esaminato dal collegio, trattandosi di questione di diritto e non essendosi formato alcun giudicato interno ostativo.

### Le soluzioni giuridiche

Passando all'esame della questione giuridica, la Corte osserva preliminarmente che qualora l'art. 8, comma 4, della l. n. 3 del 2012 fosse ritenuto come unica espressione della volontà legislativa, osterebbe in ogni caso a ravvisare la legittimità di un differimento della soddisfazione dei crediti ipotecari di più lunga scadenza, finanche ove le scadenze restassero quelle del piano di ammortamento originario.

Da un lato, infatti, l'art. 9, comma 3-quater, della l. n. 3 del 2012 prevede la sospensione di diritto, *"ai soli fini del concorso"*, del decorso degli interessi, tranne che per i crediti prelatizi, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c. c. ed è ovvio che la sospensione o limitazione degli interessi per un tempo assai prolungato si rivela di per sé incompatibile con la regola della necessità di assicurare l'integrale soddisfazione dei creditori muniti di prelazione; dall'altro, e soprattutto, specifiche disposizioni si frappongono all'assunto per il quale l'accordo sarebbe pur sempre omologabile in caso di mantenimento dell'originario piano di ammortamento del mutuo.

In particolare va sottolineato che, sebbene la l. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, comma 2, l. fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile.

Questo comporta che anche il debito derivante da un mutuo ipotecario deve considerarsi infine scaduto nel momento dell'apertura del procedimento, così da dover essere soddisfatto per intero senza rilevanza dell'ammortamento originario. E ben vero tale conclusione



resisterebbe anche se si ipotizzasse l'inesistibilità all'accordo di composizione dell'art. 55, comma 2, l. fall., in base all'omesso richiamo di tale norma nella legge speciale. Rileverebbe pur sempre l'art. 1186 c. c., secondo cui, anche se il termine di pagamento è stabilito nell'interesse del debitore, esso si considera scaduto ove il debitore sia divenuto insolvente.

Il presupposto oggettivo della procedura che qui rileva è costituito dallo stato di sovraindebitamento. Ma la nozione coincide con quella d'insolvenza richiesta dalla citata norma.

Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 3 del 2012 la situazione di sovraindebitamento è data infatti dal *"perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*. E dunque ben va associata alla nozione di insolvenza che interessa ai fini dell'art. 1186 c. c., visto che, per consolidata giurisprudenza, lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c. c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Da sempre si afferma che tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche a una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore (cfr. Cass. n. 24330/2011).

Ne consegue che l'essere stato nel caso di specie mantenuto l'originario piano di ammortamento del mutuo non è circostanza dirimente per risolvere la questione della dilazionabilità del credito ipotecario, soluzione alla quale si può pervenire attraverso l'analisi del quadro normativo di riferimento.

In base all'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c. p. c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

La norma consente di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai



diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

La disciplina dei presupposti, desunta dalla citata disposizione (nella parte, ovviamente, che qui rileva), è completata dalle previsioni di cui all'art. 8, primo e quarto comma, secondo le quali, rispettivamente: (a) la proposta di accordo o di piano del consumatore può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti *"attraverso qualsiasiforma, anche mediante cessione dei crediti futuri"*; (b) la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere *"una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che siaprevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa diprelazione"*.

Infine l'art. 11, dopo aver previsto che per l'omologazione di cui all' art. 12 è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, contiene la regola - analoga a quella dell'art. 177, comma 2, l. fall. - per cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Eguale regola non è invece riprodotta per il piano del consumatore negli artt. 12-bis e seg.

La Suprema Corte nel condividere la tesi sostenuta dal ricorrente - secondo cui, in ragione del principio di libertà delle forme (art. 8), e considerata l'analogia con l'istituto concordatario (artt. 11 della l. cit. e 177 l. fall.), sarebbe sempre ammissibile prospettare l'accordo di composizione nel senso della previsione di una dilazione di pagamento dei crediti ipotecari, a prescindere dalla ipotesi della continuità d'impresa - ha ricordato che le speciali procedure da sovraindebitamento hanno avuto la funzione di colmare almeno in parte una lacuna dell'ordinamento, estendendo il principio della concorsualità oltre il limite tradizionalmente segnato dall'insolvenza dei soli debitori commerciali di dimensioni non piccole.

L'ampliamento è stato realizzato attraverso l'introduzione di una disciplina peculiare e differenziata che trova fondamento nella condivisione della natura concorsuale e concordataria dell'accordo, risultando netta la similitudine con l'istituto del concordato preventivo.

La composizione della crisi, infatti, è una procedura che mira all'omologazione giudiziale di una proposta di accordo, che il debitore in stato di sovraindebitamento, non suscettibile di essere dichiarato fallito, formula ai propri creditori.

Si tratta di un accordo dal contenuto non predeterminato dalla legge che, in caso di esito positivo del procedimento, vincola "tutti i creditori", operando la sua efficacia anche nei confronti dei creditori dissenzienti.



In tal senso, pertanto, la Corte ha ritenuto di poter estendere all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento i principi giurisprudenziali già enucleati in relazione al possibile contenuto della proposta concordataria, col solo limite della compatibilità.

In materia di concordato preventivo è stato già affermato il principio per cui regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati (o prelatizi), mentre l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al

ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori ottengono la disponibilità delle somme a essi spettanti.

In questi casi si è precisato che la determinazione in concreto di tale perdita è peraltro rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, comma 3, l. fall., e costituisce un accertamento di fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, comma 2, l. fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l. fall. (richiamata dall'art. 169 l. fall.) (v. Cass. n. 10112/14, Cass. 20388/14).

In sostanza, nel concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando i creditori ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto.

Questa conclusione è stata tratta dalla riforma dell'art. 160 l. fall. (conseguente al d.lgs. n. 169 del 2007), nella espressa previsione per cui la proposta di concordato *"può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d)".* Donde la possibilità di far riferimento proprio e anche all'art. 177, comma 3, secondo il quale, ai fini della legittimazione al voto, *"i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito".*

Tali principi possono esser traslati nel contesto degli accordi di composizione, avuto riguardo alla esattamente conforme disciplina contenuta negli artt. 7, comma 1, e 11, comma 2, della l. n. 3 del 2012.



Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Civitavecchia, per la Suprema Corte non rileva in senso ostativo la previsione dell'art. 8, comma 4, poiché questa riproduce esattamente - per la parte che interessa gli accordi - l'art. 186-bis, comma 2, lett. c), l. fall. Ed è risolutivo che l'art. 186-bis citato pur convive, nell'omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto.

E' dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata.

Né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore.

In merito, poi, al termine di ragionevole durata, per la Suprema Corte il tribunale ha errato nel ritenere illegittima la prospettata dilazione facendo riferimento al periodo di sei anni previsto dalla legge Pinto per le procedure concorsuali.

Ciò in quanto le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perché il punto resta per intero

suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.

Quel che è certo è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informativi della materia, che un accordo del genere di quello indicato di per sé non sia omologabile.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato il decreto impugnato, rinviando al medesimo tribunale in diversa composizione, per nuovo esame.

Il tribunale dovrà ora uniformarsi agli indicati principi di diritto e provvedere anche sulle spese del giudizio svoltosi in sede di legittimità.



## Osservazioni

La sentenza in commento è apprezzabile nella misura in cui, a fronte di orientamenti sino ad oggi contrastanti tra i diversi tribunali, interviene suggerendo la corretta interpretazione alla luce del coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed i principi giurisprudenziali già enucleati in relazione al possibile contenuto della proposta in materia di concordato preventivo.

L'attuale art. 8, comma 4, L.3/2012 prevede una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio ed ipoteca in caso di accordo di ristrutturazione con continuazione dell'attività di impresa e di piano del consumatore.

Tuttavia, sino ad oggi, l'interpretazione restrittiva della norma citata, senza alcun coordinamento con le altre disposizioni della legge 3/2012, ha impedito l'omologa di piani e accordi così svilendo gli sforzi del legislatore di arginare il fenomeno del sovraindebitamento.

In particolare, la questione della dilazione ultrannuale del credito privilegiato-ipotecario emerge in tutti i casi in cui il debitore-sovraindebitato propone un piano/accordo di ristrutturazione, come disciplinato dalla L.3/2012, escludendo la vendita del bene ipotecato e prevedendo un piano dei pagamenti secondo l'originale ammortamento del mutuo, quindi in diversi anni.

Il dilazionamento del credito privilegiato è stato contestato da alcuni giudici adducendo, a giustificazione della mancata omologazione del piano/accordo prospettato dal debitore-sovraindebitato, la violazione dell'art.8, comma 4, e dell'art.11, comma 2, della L.3/2012, norme che prevederebbero il pagamento integrale ed immediato dei creditori privilegiati.

Siffatta interpretazione restrittiva riduce l'applicazione della L.3/2012 in quanto ridimensiona notevolmente l'efficacia delle procedure di composizione della crisi e annulla il presunto *favor* legislativo nei confronti di un debitore che, rispetto ad altre procedure esistenti a tutela del creditore (si pensi ad es. alla conversione del pignoramento), sarebbe penalizzato sotto il profilo temporale.

L'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012, infatti, stabilisce che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

La norma prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di



liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Tuttavia, la possibilità di falciare (per l'importo risultante dalla differenza tra credito e valore valutato) i creditori privilegiati quando il bene oggetto della garanzia, secondo l'attestazione del professionista gestore, è di valore minore rispetto al credito vantato ed accertato, comporta che per la differenza il creditore viene retrocesso a chirografo e come tale può essere falciato al pari di tutti gli altri creditori della stessa categoria: quando il credito viene falciato il creditore assume la veste di chirografario per la parte incapiente, diventando così destinatario della proposta, e nei limiti in cui viene falciato, si attiva il suo diritto di voto. Infatti, il creditore ipotecario non integralmente soddisfatto ha diritto ad esprimersi sulla proposta solo per la parte di credito stralciata, applicandosi alla procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento, in via analogica, l'art.177, comma 3, l.fall.

Pertanto, la moratoria prevista all'art.8, comma 4, è da intendersi come eccezione al principio generale previsto dall'art.11, comma 2, che ammette il diritto di voto dei creditori privilegiati in assenza di pagamento integrale. Se così non fosse, verrebbe meno la libertà di forma per la proposta di accordo, prevista dall'art.8, comma 1, opzione riconosciuta al debitore anche in termini di dilazionamento e mitigata dall'esercizio del diritto di voto nei casi in cui non sia possibile soddisfare integralmente in credito vantato dai privilegiati.

Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte, quindi, l'art.8, comma 4, non è da intendere come un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati atteso che è ammesso il diritto di voto nel caso di mancato pagamento integrale.



## GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Tribunale Como sez. I, 24/05/2018

**Assenza di limite temporale fisso nel piano del consumatore: ammissibilità ponderata al caso concreto****Fonte:** IUS Crisi d'impresa , 27 DICEMBRE 2018**Autori:** Amendola Luigi**Il caso**

Un consumatore chiede l'omologa di un piano del consumatore strutturato sulla dilazione di pagamento ventennale di un credito di rango ipotecario-fondario. Il Tribunale di Como, nel respingere l' opposizione della creditrice Banca che ne eccepiva la irragionevole durata, ha omologato il piano, ritenendo di dover vagliare la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento sulle peculiarità della singola fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induceva ad un giudizio del tutto positivo. Ha ritenuto, nello specifico, che il termine di esecuzione ventennale, essendo conforme alla natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (*id est* mutuo fondiario), la cui ontologica caratteristica è proprio la lunga durata, non poteva che porsi in senso favorevole all'omologa. Tanto anche in considerazione del fatto che la creditrice Banca rappresentava la quasi totalità dei debiti da consumo fondanti il piano.

**Questioni giuridiche**

La pronuncia in commento involge la problematica della ragionevole durata del piano del consumatore, tema di particolare interesse giacchè la normativa di riferimento è silente sul punto. La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 recante la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento non identifica in nessuna sua disposizione quali sono i tempi massimi di esecuzione del piano né contiene norme applicabili.



L'art. 7, comma 2, come modificato a seguito dei decreti correttivi previsti con d. l. n. 179/2012, detta, quali condizioni di procedibilità: che il debitore richiedente non abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad uno dei procedimenti previsti; che non abbia subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di impugnazione, revoca o annullamento del piano; e che abbia depositato una documentazione idonea a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.

L'assenza di un dato normativo univoco ha alimentato il vivo dibattito giurisprudenziale e dottrinale registratosi in materia.

### La soluzione offerta dalla sentenza in commento

Il Tribunale di Como ha inteso sopperire a tale vuoto mediante un'interpretazione che *“presuppone il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale - la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto della natura dei rapporti giuridici dai quali il credito al consumo trae origine”*.

In altre parole, il Tribunale comasco ha offerto una chiave di lettura moderata tra gli opposti orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati in materia. Nel rintracciare la soluzione da adottare, negli anni *post* legge *cd. salva suicidi*, è emersa una netta divaricazione in proposito: in senso concessivo, la giurisprudenza di merito ha ammesso piani del consumatore con dilazione di pagamento anche di 20, 30 o 40 anni (*cf.* Tribunale di Napoli, decreto del 28 ottobre 2015, Tribunale di Pisa, decreto del 05.7.2017) ed in senso restrittivo ha ritenuto, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, di preferire soluzioni aderenti ad una durata inferiore addirittura ai cinque anni (Tribunale di Rovigo, 13.12.2016; Tribunale di Milano, 27.11.16.) Si sono registrati anche decreti di omologa di piani del consumatore di durata di 5 – 7 anni richiamando il limite temporale delle procedure concorsuali.

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la procedura fallimentare, affinché rispetti i dettami dell'art. 2, comma 2, L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) e i parametri della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non possa superare i cinque anni nel caso di media complessità e i sette anni in caso di notevole complessità (Cass., n. 8468 del 28 maggio 2012, e Cass. n. 23982 del 12 ottobre 2017). Inoltre, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, le Sezioni unite, nel pronunciarsi sulla questione del controllo di legittimità del giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, hanno affermato che tale giudizio debba essere operato anche tenendo conto della ragionevole durata del piano.

Da qui l'estensione in via analogica al piano del consumatore proposta da alcuni Tribunali.



Ebbene, sotto il primo profilo si tende a dare maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, sottolineando al massimo la *ratio* della L. 3/2012.

*Ex adverso*, il secondo filone giurisprudenziale ha inteso individuare il limite di durata del piano nel principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie, giacchè ha ritenuto di involgere maggiormente un interesse collettivo. È parere dello scrivente, secondo un trend che si sta radicanso sempre più nella letteratura giuridica, che l'esigenza di matrice comunitaria di tutelare il consumatore sovraindebitato, riconoscendogli una *second chance*, non può tralasciare la tutela del creditore, portatore di interessi - comunque - meritevoli di tutela. È in questo contesto che si inserisce la pronuncia del Tribunale di Como, la quale, nell'omologare un piano del consumatore con esecuzione ventennale, bilancia questi opposti interessi adottando il principio secondo il quale *"va omologato il piano del consumatore qualora la dilazione proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (ossia un mutuo fondiario), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata (che secondo la prassi bancaria raggiunge tempistiche anche di molto superiori a quelle proposte)"*

L'assunto è condivisibile, laddove si consideri che, nel caso di specie, il piano del consumatore si pone come alternativa di una soluzione liquidatoria (*rectius*, trattandosi di mutuo fondiario l'alternativa si tradurrebbe nel soddisfacimento coattivo sul bene gravato da ipoteca) e che dalla liquidazione del bene gravato da ipoteca l'attivo distribuibile sarebbe stato nettamente inferiore a quanto proposto a titolo di soddisfacimento nel piano omologato. La pronuncia è altresì coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti.

Il limite è rappresentato dalle modalità mediante le quali la proposta valutazione del termine sulla fattualità del caso specifico possa concretizzarsi. La non adesione aprioristica ad uno degli orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati potrebbe condurre ad una carenza di certezza.

Tuttavia, quanto sia sacrificabile il diritto del creditore ad ottenere un soddisfacimento del proprio credito in un tempo ragionevole, resta, a parere dello scrivente, un quesito sempre aperto. Infatti, sebbene la lungaggine della procedura esecutiva e i numerosi tentativi di vendita deserta, da un lato, costituiscono elemento per sindacare la convenienza di un piano rispetto ad una situazione liquidatoria, dall'altro non può tacersi che il consumatore sovraindebitato che non riesca ad adempiere al piano potrebbe costituire un grave ostacolo per il creditore, bloccato nelle sue attività di recupero.



Lecito, invero, è chiedersi se l'omologa del Tribunale dovrà riguardare anche la capacità del debitore di adempiere al piano quando il credito non viene falciato, ma solo dilazionato in un lungo periodo alla stregua della stipula di un secondo mutuo, giacchè si finirebbe per imporre al creditore – considerato formalmente parte forte – di vedersi affievolito il proprio interesse ad una pronta liquidazione che – probabilmente – anche se si verificasse in misura inferiore potrebbe evitare di scatenare ad effetto domino ulteriori situazioni di indebitamento o di crisi.

Del resto, potrebbero scontrarsi interessi tutelati dall'ordinamento e istituti giuridici. Se da un lato il legislatore ha riconosciuto il diritto del creditore di invocare la decadenza dal beneficio del termine al fine di ottenere, verificatosi l'inadempimento della controparte, il pagamento in un'unica soluzione, dall'altro, imporgli un piano del consumatore di durata ventennale sembrerebbe costituire una "rinuncia tacita – coattiva" – a tale facoltà, "obbligandolo" alla stipula di un nuovo contratto – benchè senza effetto novativo – con un soggetto già inadempiente.

Con questo, si vuol sottolineare che, sebbene il soggetto in crisi per debiti da consumo debba avere la possibilità di reagire ad una situazione debitoria che, come tale, lo porterebbe fuori dal mercato, dall'altro vi è un creditore da tutelare per salvaguardare anche la sua solvibilità nei confronti dei terzi.

Probabilmente, il bilanciamento di interessi costituzionalmente garantiti, di cui, come correttamente indicato dal Tribunale di Como, deve tenersi conto nel caso specifico, dovrà considerare anche l'esigenza e il diritto del creditore ad ottenere il soddisfacimento del proprio credito – magari in misura anche falciata, ma comunque - in un tempo ragionevole. Non può tralasciarsi la circostanza che i creditori rispetto al piano del consumatore non hanno alcuna possibilità di voto, né di preventivo accordo con il debitore, subendo, comunque, una decisione assunta ab externo da un organo giurisdizionale. La *cd.* chance di ristrutturare la propria sovraesposizione debitoria senza avere il consenso qualificato del ceto creditorio, diventa il vero tallone di Achille della normativa in tema di piano del consumatore.





**TRIBUNALE DI TERNI**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**  
**DECRETO DI AMMISSIONE ex art. 70, co. 1 e 4, CCII**

Il giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, delegata dalla Presidente di Sezione del Tribunale in data 20.11.2023, ha emesso il seguente

**DECRETO**

- visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 16.11.2023 da SALVATORE MEDUGNO (C.F. MDGSVT84C01F839D);
- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a Narni (TR), Comune ricompreso nel circondario;
- rilevato che la parte istante risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- rilevato, altresì, che la parte ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, da intendersi, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
- considerato, infatti, che il ricorrente (lavoratore dipendente a tempo indeterminato, non titolare né di beni immobili, né di beni mobili registrati) risulta gravato da un'esposizione debitoria pari a complessivi € 154.942,95 (a cui debbono aggiungersi il compenso spettante all'OCC e al suo difensore), a fronte di un reddito annuale netto pari a circa € 21.000,00 (attualmente ridotto sia da una cessione del quinto stipendiale, per € 246,00 mensili, sia da un pignoramento del quinto, per ulteriori € 315,29 mensili) e di un fabbisogno di mantenimento pari ad €13.355,83 annuali (padre di figlia minore, nucleo familiare bi-reddito);
- precisato che l'istante, in data 02.07.2022, ha assunto la carica di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione della società cooperativa presso la quale risulta lavoratore dipendente a tempo indeterminato, la “S.C.A.T. – Terni soc. coop. ausiliari traffico”, incarico rispetto alla cui



remunerazione il Gestore ha attestato e documentato che trattasi di *“entrate incerte e comunque, quando ci sono, risultano nelle dichiarazioni dei redditi degli anni di competenza”* (cfr. estratti conto e dichiarazione dei redditi per l'anno 2022);

- dato atto che la proposta ed il piano, appaiono ammissibili, in primo luogo, in quanto - anche in virtù delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti, depositati dal ricorrente in data 28.11.2023 ed in data 30.01.2024 - la domanda può dirsi correlata dalle informazioni e dai documenti di cui all'art. 67, co. 2, CCII e la relazione dell'OCC risulta redatta in conformità all'art. 68 CCII;

- ritenuto, inoltre, che, alla stregua degli elementi offerti e di quanto ritenuto dall'OCC - secondo il parametro dell'ordinaria diligenza richiesta al consumatore -, al momento delle assunzioni delle obbligazioni inadempite, il ricorrente non era in grado di avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie;

- dato atto che la proposta ed il piano (v. dettagli di pagamento all. 43 alla memoria del 30.01.2024), appaiono ammissibili nella parte in cui prevedono:

- a) la messa a disposizione in favore dei creditori dell'anticipo del TFR del ricorrente, in importo pari ad € 10.800,00, e di rate stipendiali mensili pari ad € 350,00 per 10 anni, per una somma totale di euro 52.365,98;
- b) il pagamento, con dette somme, dei crediti prededucibili (ossia, il compenso spettante all'OCC ed al difensore che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda) mediante parte dell'importo derivante dall'anticipo del TFR (€ 5.135,93); il pagamento immediato ed integrale dei creditori privilegiati mediante un'ulteriore parte del TFR anticipato (€ 1.670,56 per la Regione Umbria ed € 1.398,06 per l'Amministrazione finanziaria – Direzione Provinciale di Terni); il pagamento integrale dei creditori chirografari entro dieci anni mediante la destinazione della quota residua di TFR anticipato (per € 2.595,45) e delle rate mensili derivanti dallo stipendio da lavoratore dipendente, pari ad € 350,00; il soddisfacimento parziale di soli due creditori chirografari, ossia la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., il cui credito sarà onorato limitatamente al 25%, e Vivi Banca (con la quale si è fusa la creditrice originaria, Terfinance S.p.A., beneficiaria del contratto di cessione del quinto stipendiale), soddisfatta al 50% secondo il piano;
- c) in subordine, una ristrutturazione del debito di minor durata (7 anni), con conseguente minor soddisfacimento complessivo dei creditori chirografari (previsto in misura pari al 20% ciascuno, senza distinzioni);

- rilevato, sotto ulteriore versante, che il ricorrente richiede *“quale misura protettiva prevista ai sensi dell'art.70 comma 4 del D.lgs. 12.10.2019 n.14 e s.m.i., che venga disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari, (proposte, o che potrebbero essere proposte) in quanto la prosecuzione delle stesse pregiudicherebbe la fattibilità del Piano di Ristrutturazione dei Debiti così come sopra esposto”, nonché “la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali”;*

- ritenuto che le misure protettive richieste dal ricorrente possono essere concesse in quanto espressamente contemplate dall'art. 70, co. 4, CCII, nonché, nel caso concreto, funzionali all'esito



positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che la prosecuzione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. RGE 606/2022 di questo Tribunale (in forza della quale il ricorrente ha subito il pignoramento del quinto stipendiale da parte della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e già sospesa, con decreto *inaudita altera parte* depositato dal G.E. in data 16.12.2022), nonché l'avvio di ulteriori eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare, oltre che l'afflusso di liquidità, con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto piano, anche il rispetto delle cause legittime di prelazione;

- precisato che l'applicabilità delle preclusioni di cui all'art. 69, co. 2, CCII al creditore BNL s.p.a., nei termini prospettati dal ricorrente, verrà deliberata in sede di omologa, sempre che il creditore interessato intenda concretamente avvalersi delle facoltà di opposizione e reclamo precluse al *“creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”*;

- considerato, quanto alla richiesta sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali, che trattasi di effetto *ex lege* espressamente previsto dall'art. 68, co. 5, CCII, a mente del quale *“il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”*;

- ritenuto, d'altro canto, che debba essere disposto il divieto di compimento, da parte del ricorrente, di atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del giudice designato, trattandosi di misura parimenti utile alla conservazione dell'integrità del suo patrimonio;

visto l'art. 70 CCII;

#### DISPONE

- che, a cura della Cancelleria, la domanda (contenente la proposta e il piano) – opportunamente epurata dal riferimento a dati personali diversi dalle generalità del debitore e non strettamente necessari per garantire la piena informazione dei creditori - e la relazione dell'OCC, unitamente al presente decreto, siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Terni;

#### DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi il ricorso, la propria relazione (unitamente all'allegato 43), ed il presente decreto a tutti i creditori, inserendo nella comunicazione l'indirizzo p.e.c. al quale i creditori potranno inviare le eventuali osservazioni;

#### DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

#### AVVISA

i creditori che, nei 20 giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

#### MANDA



all'OCC, previa audizione del debitore, di relazionare, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso, in merito all'adempimento degli oneri pubblicitari e alle comunicazioni, nonché alle osservazioni eventualmente presentata ed in merito ad ogni circostanza, anche sopravvenuta, ritenuta utile ai fini della procedura, riservando all'esito la fissazione d'udienza;

DISPONE

- il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del ricorrente fino alla conclusione del procedimento;
- la sospensione della procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n. RGE 606/2022 di questo Tribunale da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. nei confronti del ricorrente quale debitore principale e della "S.C.A.T. - Terni soc. coop. Ausiliari Traffico" quale terzo pignorato, fino alla conclusione del presente procedimento;
- la sospensione degli ulteriori procedimenti di esecuzione forzata eventualmente instaurati nelle more dell'apertura della procedura, fino alla conclusione del procedimento;
- il divieto, per il ricorrente, di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati, fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE

che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca a questo giudice, documentando le comunicazioni effettuate e le eventuali osservazioni ricevute, nonché proponendo le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, avv.to Matteo Mandò.

Terni, 04/02/2024

Il giudice designato  
(dott.ssa Francesca Grotteria)

